

Provincia di Biella

**Concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso Agricolo, mediante un pozzo in Comune di Roppolo, assentita alla Sig.ra ZUBLENA Roberta con D.D. n° 1.263 del 16.10.2020. PRAT. ROPPOLO3.**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.263 del 16.10.2020

(omissis)

Il Dirigente/Responsabile  
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

**DETERMINA**

di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 11 dicembre 2013 dal Sig. Giovanni Zublena, allora in qualità di titolare della omonima azienda agricola, relativo alla derivazione d'acqua pubblica sotterranea in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

di assentire ai sensi e per gli effetti del D.P.G.R. 5 marzo 2001 n° 4/R e ss.mm.ii., in deroga ai disposti in materia di utilizzo d'acqua sotterranea riservata al consumo umano, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della L.R. n° 22/1996 e ss.mm.ii, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, all'"Azienda Agricola della Sig.ra Roberta Zublena", (omissis) (subentrata al padre Sig. Giovanni Zublena, nel frattempo deceduto), con sede in Roppolo (BI) - Cascina Fontana - strada alla Borgata Comuna n° 5, la concessione preferenziale per poter continuare a derivare una portata massima istantanea di litri al secondo 2,50 ed un volume massimo annuo di metri cubi 8.000, a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 0,2537 - d'acqua pubblica sotterranea, mediante estrazione da pozzo esistente (BI-P-0338) - ubicato in Comune di Roppolo (BI) e censito al foglio n° 5 mappale n° 524, per uso Agricolo (irriguo), senza obbligo di restituzione in misura apprezzabile delle colature;

di accordare la concessione preferenziale richiesta a suo tempo, con decorrenza dal 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001 n° 4/R e ss.mm.ii., e, secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 2, lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., per un ulteriore periodo di anni 40 - decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente /Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.085 di Rep. del 11 dicembre 2013

**Art. 7 - CONDIZIONI CUI E' SOGGETTA LA DERIVAZIONE**

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertate interferenze l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato

di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

È tenuto inoltre a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti.

La concessione è altresì accordata a condizione che sotto pena di decadenza della medesima si metta in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni accidentali. (Omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Istruttore Direttivo Tecnico

Geom. Lucio MENGHINI